

# Rapporto di minoranza

numero

**6611 R2**

data

5 settembre 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI / SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 7 marzo 2012 concernente la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999**

Con il presente rapporto sottoponiamo alla vostra approvazione la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 qui acclusa.

### **1. IL MESSAGGIO GOVERNATIVO**

Le Camere federali il 19 dicembre 2008 hanno approvato in votazione finale la modifica del Codice civile svizzero (CC) in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione. I contenuti della riforma sono diffusamente esposti nel messaggio governativo. Anche il nostro Cantone deve pertanto adattare la propria legislazione al nuovo quadro giuridico federale.

Il Consiglio di Stato, nella sua proposta operativa, auspica quella che viene definita una "mini riforma", mantenendo in pratica la struttura vigente. Si conferma quindi il modello amministrativo attuale con alcuni adattamenti alla nuova Legge federale.

Le proposte governative possono essere così riassunte:

- adeguamento delle norme cantonali limitatamente alle esigenze poste dal diritto federale, rinviando a un secondo tempo una più incisiva riorganizzazione;
- mantenimento delle attuali Commissioni tutorie regionali che saranno denominate Autorità regionali di protezione;
- designazione del Tribunale di appello quale unica autorità giudiziaria di reclamo cantonale (attualmente la prima istanza è l'Ufficio di vigilanza sulle tutele, con successiva possibilità di ricorso al Tribunale di appello), con il potenziamento di un giudice;
- collocazione dell'autorità di vigilanza presso il Tribunale di appello;
- aumento del personale presso l'Ufficio del tutore ufficiale.

Queste modifiche dovrebbero attuarsi in una prima fase, fino al 2018, momento in cui dovrebbe entrare in funzione il cosiddetto Tribunale di famiglia.

## **2. BREVE RICHIAMO DEL DIRITTO VIGENTE**

Il diritto attualmente in vigore prevede come autorità di tutela l'autorità tutoria e l'autorità di vigilanza (art. 361 cpv. 1 CC). L'organizzazione è lasciata al diritto cantonale (art. 361 cpv. 2 CC).

La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (LTut) prevede quale autorità tutoria la Commissione tutoria regionale (CTR; art. 6 LTut), mentre il Consiglio di Stato designa l'autorità di vigilanza (art. 2 cpv. 2 LTut), ora Ufficio di vigilanza sulle tutele. Il CC regola le competenze fra autorità tutoria (CTR) e autorità di vigilanza.

Di regola spettano alla CTR tutte le decisioni in materia.

All'autorità di vigilanza - per diritto federale - competono:

- la ratifica di alcune decisioni o atti delle CTR (art. 422 CC);
- la decisione sui ricorsi contro le decisioni delle CTR (art. 420 cpv. 2 CC);
- il dovere di vigilanza generale sulle CTR, emanando per esempio circolari, organizzando corsi di formazione, prestando consulenza, procedendo a ispezioni, esercitando il suo potere disciplinare, fino ad annullare - d'ufficio o su istanza d'intervento - decisioni manifestamente errate.

Proprio perché dall'entrata in vigore della Legge sul Tribunale federale è necessario vi sia un'autorità *giudiziaria* cantonale di ricorso di ultima istanza (art. 75 cpv. 2 LTF), le decisioni dell'autorità di vigilanza - che non è un tribunale - non possono essere finali. Per questa ragione è data la possibilità di impugnazione al Tribunale di appello entro 30 giorni (art. 48 LTut).

Occorre rilevare che le CTR sono in funzione solo da una decina d'anni.

## **3. CARATTERISTICHE DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE**

### **1) Autorità di protezione**

#### **a. Compiti**

Diversamente dal diritto attualmente in vigore, l'Autorità di protezione degli adulti (che svolge le sue mansioni anche sui minori; art. 440 cpv. 3 CC) sarà competente per diritto federale su tutte le decisioni pertinenti. In questo senso scompare la divisione dei compiti in determinati settori fra autorità tutoria e autorità di vigilanza. Quest'ultima perde ogni competenza di ratifica.

#### **b. Organizzazione**

Il diritto federale prescrive che le Autorità di protezione siano autorità specializzate.

Il diritto federale - come sostenuto da alcuni - non impone per contro una professionalizzazione. Il presidente o un membro non devono essere membri a tempo pieno. Il sistema di milizia è perfettamente ammissibile.

Da ciò deriva che l'attuale organizzazione è integralmente compatibile con il diritto superiore.

### **c. Considerazioni della minoranza della Commissione**

La minoranza propone di confermare il progetto governativo tendente a continuare con l'attuale struttura organizzativa delle CTR, che in definitiva non è così negativa come sostenuto da alcuni fronti.

Per contro, in questa fase dei lavori la minoranza della Commissione non può condividere le riflessioni relative all' "auspicato" Tribunale di famiglia. Al riguardo il Gran Consiglio non si è in alcun modo ancora pronunciato ed è prematuro esprimere giudizi immediati. Occorre essere coscienti che un simile apparato giudiziario, al di là delle lodevoli intenzioni che lo sostengono, comporta un costo di decine di milioni solo per la sua attuazione. È notorio che l'istituzione di un nuovo tribunale comporta importanti investimenti. Non solo, il moltiplicarsi delle autorità giudicanti comporta un aumento delle spese per lo Stato.

La minoranza della Commissione è pure critica:

- sulla ventilata professionalizzazione della funzione di presidente, e
- sull'eventuale riduzione del numero delle future Autorità regionali di protezione.

Una professionalizzazione avrebbe in effetti la conseguenza di creare un'ulteriore figura burocratica, che poco si addice a un'Autorità di protezione. Quest'ultima, per contro, dovrebbe essere snella e dinamica, al contatto con la realtà concreta quotidiana. Del resto un conto è infatti avere un presidente (con formazione giuridica) che svolge questo compito accanto alla propria professione. Altra cosa sarebbe invece un "professionista delle tutele" (o della "protezione" per adottare il nuovo gergo) - burocrate - totalmente slegato dalla propria attività professionale e dunque poco a contatto con la vita "normale" di tutti i giorni.

La minoranza della Commissione ricorda peraltro che la procedura in materia di tutele e curatele è stata modificata in modo incisivo nel 2000 passando da un'organizzazione a livello prettamente comunale ad autorità regionale. Il legislatore ha comunque voluto mantenere un'impronta di prossimità lasciando ai Comuni il compito di autorità di nomina dei membri. Giova peraltro ricordare che sono altresì i Comuni che assumono la maggior parte degli oneri legati al funzionamento di tali autorità.

Si affermerebbe come il circondario ideale per un'Autorità di protezione sia quello delle 50 mila persone. Anche tale affermazione è imprecisa e non si attaglia alla realtà ticinese, che si caratterizza per zone urbane o zone discoste con scarsa densità di popolazione, ma non per questo immeritevoli di poter disporre dei servizi amministrativi a distanza non eccessiva. Un'ulteriore riduzione delle autorità regionali di protezione a sole 4 o 5 unità annullerebbe l'effetto della prossimità, molto importante in pratiche molto sensibili e delicate come queste, che toccano direttamente la persona.

## **2) Autorità di vigilanza**

### **a. Compiti**

L'autorità di vigilanza (art. 441 CC) - come si è già visto - vede i suoi compiti molto diminuiti. A lei rimane soltanto la vigilanza generale sulle Autorità di protezione. Essa deve garantire una corretta e uniforme applicazione del diritto. Essa può e, se il caso lo richiede, deve esprimersi *preventivamente*, emanando direttive e circolari sull'organizzazione, sull'attività, sulla conduzione del procedimento, ma può anche organizzare corsi di formazione, istruzioni concrete, consulenze come pure chiedere un rendiconto all'autorità

di protezione. L'autorità di vigilanza ha poi un potere disciplinare e repressivo. Essa agisce d'ufficio o su istanza di parte.

### ***b. Organizzazione***

L'autorità di vigilanza potrebbe essere un organo giudiziario o amministrativo. Nella maggioranza dei Cantoni l'autorità di vigilanza è aggregata all'Amministrazione cantonale.

### ***c. Considerazioni della minoranza della Commissione***

Il Consiglio di Stato propone di accorpare l'autorità di vigilanza al Tribunale di appello, che fungerebbe inoltre da unica autorità di reclamo.

La minoranza della Commissione, analogamente a quanto avviene in molti altri Cantoni, ritiene che la vigilanza debba rimanere aggregata all'Amministrazione cantonale. Ciò per svariati motivi. Innanzitutto un ufficio amministrativo è molto più snello di un tribunale. Secondariamente si ritiene che l'autorità di vigilanza debba essere libera di agire nel modo più opportuno senza condizionamenti rispetto a future controversie (che dovrebbe poi dirimere in sede di reclamo).

Il Consiglio di Stato rimane pertanto competente a designare l'autorità di vigilanza. Vista l'importante diminuzione di competenze può senz'altro accorpare l'Ufficio di vigilanza con altri uffici, segnatamente l'Ufficio delle curatele e delle adozioni.

## **3) Autorità giudiziarie di reclamo**

### ***a. Compiti***

Le decisioni dell'Autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice (art. 450 cpv. 1 CC). Il nuovo diritto prevede un ricorso diretto dinanzi al giudice e non più dinanzi a un'autorità amministrativa come l'autorità di vigilanza.

### ***b. Organizzazione***

Il Consiglio di Stato nel suo messaggio non sottolinea sufficientemente come occorra tenere presente che il reclamo all'autorità giudiziaria regolato all'art. 450 CC necessita di misure organizzative molto più rigorose rispetto al precedente ricorso all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 vCC), sicché una trasposizione dell'odierna autorità di vigilanza al Tribunale di appello non può essere scontata, anzi semmai è vero proprio il contrario.

### ***c. Considerazioni della minoranza della Commissione***

Attualmente sono previste due istanze di ricorso: la prima amministrativa (autorità di vigilanza) e la seconda giudiziaria (Tribunale di appello). Il progetto governativo si limita a concludere che l'autorità giudiziaria di reclamo deve essere necessariamente il Tribunale d'appello.

L'attuale sistema che prevede due gradi di giurisdizione non è criticato e dà buona prova di sé. Permette al Tribunale di appello di mantenere un'elevata qualità delle decisioni rese in materia di protezione degli adulti e dei minori, fornendo peraltro una ricca giurisprudenza per tutte le autorità investite di tali mansioni. Il ruolo del Tribunale di appello come autorità superiore cantonale è pertanto confermata.

Atteso che il diritto prevede sin dal primo grado un giudice, occorre chiedersi quale autorità debba essere investita di tale mansione. Dal momento che non è opportuno che il Tribunale di appello assuma le competenze di vigilanza non vi sono ragioni perché sia primo e unico giudice cantonale. Proprio perché "di appello" deve essere essenzialmente secondo giudice.

Per questa ragione, proprio perché il reclamo si rifà a un adire il giudice (di primo grado), analogamente ad altri Cantoni, si attribuisce la competenza di reclamo di primo grado al competente pretore o al pretore aggiunto, che in Ticino è di regola il giudice civile di prima istanza (art. 37 cpv. 1 e 2 LOG). Per questa ragione non v'è alcuna necessità di istituire una Camera di protezione come non v'è alcuna necessità di eleggere un giudice d'appello in più. La I Camera civile rimarrà autorità di reclamo di secondo grado in materia di protezione. Ciò ha il pregio di non scindere in due Camere due campi del diritto sostanzialmente identici e comporta un ulteriore notevole risparmio per l'erario cantonale, ossia quasi 270 mila franchi l'anno già solo per il personale. Conseguentemente decade ogni richiesta di credito per l'istituzione della prevista Camera di protezione.

#### **4. VALUTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE**

##### ***a. La proposta governativa***

Il Consiglio di Stato ritiene si debba chiedere il potenziamento di 9 unità (7 tutori, 1 contabile e 1 segretaria) per l'Ufficio del tutore ufficiale e di 5 unità (assistenti sociali) per la valutazione e l'esecuzione dei provvedimenti che coinvolgono famiglie e minorenni che sarà garantita dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, da assumere progressivamente sull'arco di tre anni a partire dall'entrata in vigore del nuovo diritto federale (1° gennaio 2013).

##### ***b. Le considerazioni della minoranza della Commissione***

Le considerazioni precedenti hanno dimostrato come non occorra né eleggere un giudice di appello in più né potenziare il personale oggi al Tribunale di appello o all'autorità di vigilanza. Anzi, il personale oggi attivo potrà essere valorizzato presso altre autorità.

Del resto il nuovo diritto - proprio perché entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2013 - non ha ancora trovato alcuna applicazione pratica ed è impossibile trarre conclusioni certe. Ex ante, la minoranza della Commissione, in questa ottica di valutazione delle prime esperienze, non si sente di mettere in dubbio in futuro la necessità di un potenziamento degli effettivi. Questo *potrà essere definito però solo dopo*, ossia a fronte delle effettive esperienze maturate sul campo.

In un momento estremamente difficile per le finanze cantonali e a fronte di una "mini riforma" che comporta solo qualche adeguamento alle nuove normative federali, il Governo propone un potenziamento di personale, a mente della minoranza della Commissione, assolutamente sproporzionato.

Infatti il Consiglio di Stato nel messaggio chiede un aumento di 9 unità (7 tutori, 1 contabile e 1 segretaria) da assegnare all'Ufficio del tutore ufficiale. Per la valutazione e l'esecuzione dei provvedimenti che coinvolgono famiglie e minorenni verranno assunti 5 nuovi assistenti sociali. Il tutto per un *aumento* delle spese di gestione corrente dell'ordine di circa 1'500'000 franchi.

In pratica si tratta di aumentare del doppio gli effettivi, ossia di quasi il 100%. Difficilmente si potrebbe parlare di una "mini riforma". E il tutto non finisce qui poiché si prevede che i tutori professionali comunali dovranno essere aumentati di 3.5 unità.

A mente della minoranza della Commissione questo potenziamento del personale (come si è dimostrato essere il giudice in più) è sicuramente *sproporzionato* rispetto all'entità della riforma. *E la statistica lo dimostra puntualmente*. I casi di apertura di nuove misure di protezione sono rimasti stabili dal 2007 e sono dell'ordine, mediamente, di 1400 ogni anno, quindi non si riesce a percepire la vera necessità di un così massiccio incremento di personale.

Anche in questo senso la minoranza della Commissione condivide la proposta della maggioranza della Commissione della legislazione che recita:

*"il Consiglio di Stato verifica, due anni dall'entrata in vigore della Legge, l'efficacia delle autorità di protezione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria".*

Nel contesto di quel rapporto il Consiglio di Stato analizzerà dettagliatamente le effettive necessità per il personale. In casi urgenti il Consiglio di Stato è sempre abilitato a proporre all'attenzione del Parlamento un nuovo messaggio. La minoranza della Commissione - come detto - non esprime un'opposizione a priori, ma desidera sincerarsi che gli aumenti paventati siano veramente necessari.

Per concludere, è più che lecito porsi alcune domande:

- come mai non è stato chiesto, negli ultimi anni, un potenziamento degli effettivi?
- come mai si propone un aumento del personale così drastico prima di conoscere l'effettivo impatto delle nuove norme?
- perché non attendere il periodo di due anni, proposto dalla Commissione, per valutare anche in modo più approfondito anche la questione del personale?

## **5. CONCLUSIONE**

La minoranza della Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 e alla Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 come previste all'allegato.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Giorgio Galusero, relatore  
Celio - Giudici - Mellini

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 7 marzo 2012 n. 6611 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 settembre 2012 n. 6611 R2 della minoranza della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 è così modificata:

### **Titolo**

### **Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto**

#### **Art. 1**

La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di protezione e la procedura.

#### **Art. 2**

<sup>1</sup>L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall'autorità regionale di protezione.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato designa l'autorità di vigilanza di protezione dei minori e degli adulti.

<sup>3</sup>Le autorità giudiziarie di reclamo sono il pretore o pretore aggiunto e il Tribunale di appello.

#### **Art. 3**

Le competenze delle autorità di protezione sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.

**Ufficio delle curatele  
e delle adozioni**

#### **Art. 4**

Il Consiglio di Stato organizza l'Ufficio delle curatele e delle adozioni e ne definisce le competenze.

#### **Art. 5 cpv. 1**

<sup>1</sup>Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, sono tenuti a comunicare all'autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione.

## **CAPITOLO II Organizzazione delle Autorità regionali di protezione**

**Autorità regionali  
di protezione  
a) Costituzione**

#### **Art. 6**

<sup>1</sup>Sono costituite autorità regionali di protezione. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. Il Consiglio di Stato raccoglie il parere dei municipi interessati.

<sup>2</sup>L'autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l'applicazione della presente legge e del diritto di protezione del minore e dell'adulto in genere.

#### **Art. 7 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.

<sup>3</sup>Ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario. Per il controllo dei rendiconti finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.

#### **Art. 8 cpv. 1, 3 e 4**

<sup>1</sup>Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15).

<sup>3</sup>Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell'autorità regionale di protezione ed un supplente.

<sup>4</sup>Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. L'autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.

**Requisiti dei membri  
dell'autorità regionale  
di protezione**

**Art. 9**

<sup>1</sup>Il presidente dell'autorità regionale di protezione deve essere licenziato in diritto; il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico.

<sup>2</sup>I membri dell'autorità regionale di protezione devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i curatori.

<sup>3</sup>I membri dell'autorità regionale di protezione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'autorità di vigilanza.

**Funzionamento  
dell'autorità regionale  
di protezione**

**Art. 10 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un membro si completa con un supplente.

**Art. 11**

Il delegato del Comune deve avere le competenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo Comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione dell'autorità, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.

**Art. 12 cpv. 1**

<sup>1</sup>I membri dell'autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d'ufficio.

**Art. 13**

Le competenze del presidente sono:

- a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento dell'autorità regionale di protezione;
- b) convocare e dirigere le sedute dell'autorità regionale di protezione;
- c) decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC).

**Art. 15**

<sup>1</sup>Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'autorità regionale di protezione esclusi i costi di gestione.

<sup>2</sup>Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell'autorità. In particolare garantisce, unitamente agli altri comuni del comprensorio, l'offerta di un numero adeguato di curatori professionisti e di curatori privati incaricati dell'esecuzione delle misure di protezione.

#### **Art. 16**

Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

#### **Art. 17 cpv. 2**

<sup>2</sup>I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate dell'autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti.

#### **Art. 19**

#### **Costi della misura di protezione**

<sup>1</sup>I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

<sup>2</sup>Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'autorità regionale di protezione.

<sup>3</sup>Gli anticipi effettuati dall'autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati:

- a) presso l'interessato tenuto conto del suo fabbisogno;
- b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;
- c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell'interessato.

#### **Art. 20**

L'autorità regionale di protezione può chiedere l'anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.

#### **Art. 21**

Per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell'autorità regionale di protezione è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, riservate le norme che seguono.

### **Art. 22 cpv. 2**

<sup>2</sup>Abrogato

### **Art. 23 cpv. 2**

<sup>2</sup>Abrogato

### **Art. 24**

Abrogato

### **Art. 26**

Abrogato

### **Art. 29**

<sup>1</sup>Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:

- a) per l'approvazione di rendiconti morali da fr. 20.-- a fr. 200.--;
- b) per ogni altra decisione fino a fr. 5000.--.

<sup>2</sup>Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

### **Art. 31**

<sup>1</sup>Per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di rikusazione previsti dal CPC.

<sup>2</sup>In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l'autorità medesima in assenza del membro interessato. L'autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro rikusato o astenuto.

<sup>3</sup>Ove sia rikusata l'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza decide l'autorità di vigilanza.

### **Art. 32**

Abrogato

### **Art. 34**

L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

### **Art. 35**

Abrogato

### **Art. 36**

<sup>1</sup>In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per analogia gli art. 426 e seguenti CC.

<sup>2</sup>Il giudice ai sensi dell'art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.

### **Art. 37**

Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne, l'interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.

### **Art. 38**

L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

### **Art. 39 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione trasmette copia dell'istanza all'interessato.

### **Art. 40**

Abrogato

## **Procedura davanti alle autorità giudiziarie di reclamo**

### **Art. 42**

#### **Autorità giudiziarie di reclamo**

<sup>1</sup>Possono essere impugnate con reclamo davanti alla Pretura competente:

- a) le decisioni dell'autorità regionale di protezione.
- b) le decisioni dell'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup>Possono essere impugnate con reclamo davanti al Tribunale di appello:

- a) le decisioni del pretore o del pretore aggiunto;
- b) le decisioni della Commissione giuridica in caso di privazione della libertà a scopo di assistenza.

<sup>3</sup>L'art. 319 CPC è applicabile al genere di decisioni impugnabili.

### **Art. 43**

#### **Legittimazione dell'autorità di vigilanza**

L'autorità di vigilanza è legittimata a presentare reclamo.

### **Art. 44**

#### **Principio inquisitorio**

L'art. 446 cpv. 1 CC si applica per analogia dinanzi alle autorità giudiziarie di reclamo.

### **Art. 45**

#### **Nuove domande**

<sup>1</sup>Dinanzi al pretore o pretore aggiunto sono ammesse nuove domande.

<sup>2</sup>Dinanzi al Tribunale di appello nuove domande sono ammesse a norma dell'art. 317 cpv. 2 CPC.

### **Art. 46**

#### **Risposta al reclamo**

<sup>1</sup>Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l'autorità giudiziaria di reclamo lo notifica fissando un congruo termine alla controparte, all'autorità di protezione, all'autorità di vigilanza, a eventuali altri interessati, invitandoli a presentare per iscritto le proprie osservazioni.

<sup>2</sup>L'autorità giudiziaria di reclamo può tenere udienza o decidere in base agli atti. Se tiene un'udienza può prescindere dal chiedere una risposta scritta.

<sup>3</sup>Di regola il Tribunale di appello in materia di ricovero a scopo di assistenza non procede a un'audizione a norma dell'art. 450e cpv. 4 CC.

<sup>4</sup>Il reclamo incidentale non è ammesso.

### **Art. 47**

#### **Decisione su reclamo**

<sup>1</sup>L'autorità giudiziaria di reclamo può:

- a) confermare la decisione impugnata;
- b) statuire essa stessa; oppure
- c) rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
  1. non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione, oppure
  2. i fatti devono essere completati in punti essenziali.

<sup>2</sup>Il Tribunale di appello può anche rinviare la causa alla prima istanza.

### **Art. 48**

Abrogato

### **Art. 49**

#### **Compenso dei curatori**

I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all'art. 404 CC.

### **Art. 50**

#### **Responsabilità**

Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all'art. 454 cpv. 4 CC.

### **Art. 51**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di protezione e dei loro membri, l'autorità di protezione nei confronti dei curatori.

<sup>2</sup>Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

<sup>3</sup>Il denunciante non è parte.

<sup>4</sup>Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

### **Art. 52**

<sup>1</sup>Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sono trattate dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

<sup>2</sup>Le domande di approvazione (art. 422 CC) pendenti all'autorità di vigilanza al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sono riprese dalle autorità di protezione, che decide nuovamente in merito.

<sup>3</sup>I ricorsi all'autorità di vigilanza pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sono ripresi dal pretore o dal pretore aggiunto competente.

<sup>4</sup>Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.

<sup>5</sup>Alla revisione di decisioni comunicate secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto.

## II.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è così modificata:

### **Art. 37 cpv. 6**

Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano i reclami contro le decisioni delle autorità regionali di protezione (art. 450 CC) e dell'autorità di vigilanza. In tal caso tutti i pretori e i pretori aggiunti si possono supplire vicendevolmente.

### **Art. 48 lett. a**

a) la **Prima Camera civile**, di tre membri, che giudica:

*in seconda istanza:*

1. invariato *gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti, concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali;*
- 1a. tutti i reclami contro le decisioni su reclamo dei pretori e dei pretori aggiunti (art. 450 CC) e contro le decisioni della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999 secondo l'art. 439 cpv. 1 CC.
2. invariato *i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;*
3. invariato i ricorsi contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia, ad esclusione di quelli attribuiti alla Camera di protezione;
4. invariato abrogato *i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;*
5. invariato *i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;*
6. invariato abrogato *i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie;*
7. invariato *i ricorsi contro i lodi arbitrari ai sensi dell'articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi arbitrari ai sensi dell'articolo 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;*
8. invariato *i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;*

*e, nella composizione di un giudice unico, decide:*

9. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC), il conferimento o la revoca dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 450c e art. 450e cpv. 2 CC) e il

conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC), nonché le altre misure cautelari e gli atti o le procedure manifestamente inammissibili o privi di oggetto;

10. invariato *le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall'articolo 356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374 capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;*

*e inoltre quale istanza unica cantonale:*

11. invariato *abrogato adotta le decisioni ai sensi della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;*
12. invariato *riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell'articolo 386 CPC nelle materie del punto n. 1;*
13. invariato *decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;*

### III.

Le Autorità regionali di protezione decadono il 31 maggio 2018, riservati i casi in cui esse rimangono competenti in virtù del diritto transitorio.

### IV.

Il Consiglio di Stato verifica, entro il 31 dicembre 2014, l'efficacia delle autorità di protezione, dell'autorità di vigilanza e delle autorità giudiziarie di reclamo ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi e i necessari aumenti di personale.

### V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.